



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Maria Cirillo	Presidente
Rossana Giannaccari	Consigliere Rel.
Giuseppe Fortunato	Consigliere
Andrea Penta	Consigliere
Francesco Graziano	Consigliere

Oggetto:

CONTRATTO D'OPERA Ud.14/05/2026 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11934/2020 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
unitamente all'avvocato ██████████ ██████████

-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████ unitamente all'avvocato ██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 5236/2019
depositata il 31/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dal
Consigliere Rossana Giannaccari.



FATTI DI CAUSA

1. L'Avv. [REDACTED] [REDACTED] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano del 31.12.2019, che, in conferma della sentenza del Tribunale di Milano, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda di pagamento dei compensi professionali in favore di Equitalia s.p.a., condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 12.185, 56, ed ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento.

L'Avv. [REDACTED] espose di aver ricevuto, negli anni '90, da [REDACTED] s.p.a., ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, un mandato generale alle liti e di aver sottoscritto una convenzione, nel 1995, avente ad oggetto la regolamentazione degli incarichi, di natura ripetitiva, conferiti dalla concessionaria ai diversi legali chiamati a rappresentarla, così da assicurare condizioni di parità e da garantire a ciascuno una quantità di lavoro tale da giustificare l'accettazione di compensi commisurati ai minimi tariffari. Dedusse, di aver svolto la propria opera professionale, in maniera continuativa, in numerose controversie in materia di recupero dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate dei quali la [REDACTED] s.p.a. aveva ricevuto incarico per la riscossione coattiva.

Aggiunse di avere, a un certo punto, rifiutato di uniformarsi ad una procedura seguita, sin dal 2009, dal Tribunale fallimentare di Milano, che, per la insinuazione tardiva dei crediti, prevedeva l'instaurarsi di una preliminare trattativa tra funzionari di [REDACTED] s.p.a. e la curatela, in forza della quale il credito, come concordato, veniva ammesso al passivo in modo da scongiurare la possibilità di eventuali contestazioni (c.d. "rito ambrosiano"), compendiato nel provvedimento del Giudice delegato al fallimento.



L'Avv. ██████ sostenne che tale procedura era in contrasto con l'interesse dello Stato, con la normativa sulle riscossioni e con la legge fallimentare e procedurale e che, in seguito al rifiuto di seguire detta procedura, ██████ s.p.a. gli aveva più attribuito alcun affare da seguire e non aveva corrisposto il compenso in relazione all'attività difensiva svolta in cinque procedure.

Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che non sussiste il vizio di omissione di pronuncia con riferimento alla questione, posta dall'Avv. ██████ relativa alla regolare costituzione in giudizio e alla rappresentanza processuale di ██████ s.p.a., poiché i difensori della società avevano assunto posizioni contrastanti rispetto a quella dell'Avv. ██████ in relazione alla legittimità del cosiddetto rito ambrosiano. Sotto tale profilo, la Corte premette che il motivo era inammissibile perché la questione, sollevata con il terzo motivo di appello non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendola implicitamente rinunciata; nel merito, si afferma che non sussisteva, in ogni caso, alcun conflitto tra le posizioni degli Avvocati ██████ s.p.a. e quella dell'Avv. ██████ dal momento che il presente giudizio non ha ad oggetto la legittimità del cosiddetto rito ambrosiano ma il pagamento delle prestazioni professionali ed il risarcimento dei danni che l'avv. ██████ assume di avere subito per il mancato conferimento di ulteriori incarichi da ██████ s.p.a. dopo il suo rifiuto di uniformarsi alla prassi suindicata.

Quanto alla questione dell'eccessiva riduzione dei compensi in suo favore, la Corte d'appello ha evidenziato la correttezza della determinazione dei compensi sulla base del valore della causa, secondo i minimi tariffari di cui al D.M. 127/2004, ribadendo che l'oggetto della causa non verteva sulla legittimità del c.d. "rito ambrosiano"; la determinazione doveva essere parametrata, ai sensi



degli artt. 4 e 5 del D.M. n.55/2014, ai vantaggi conseguiti, al valore della controversia, alla natura seriale delle questioni trattate ed all'accordo con █████ s.p.a, che prevedeva il computo dei compensi secondo i minimi tariffari.

In relazione alla presunta illegittimità del rito ambrosiano, la Corte d'appello ha rilevato la totale carenza di interesse dell'Avv. █████ oltretutto senza aver previamente provveduto all'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che tale prassi avrebbero introdotto e senza aver mai assunto alcuna autonoma e formale posizione di denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, segnalando un danno erariale la cui effettività e il cui ammontare certamente non rilevavano rispetto all'oggetto del presente giudizio di liquidazione di compensi professionali.

Quanto al risarcimento del danno derivante dall'omesso conferimento di ulteriori incarichi per il suo dissenso ad adeguarsi al c.d rito ambrosiano, la Corte d'appello ha accertato che in un procedimento l'Avv. █████ aveva dichiarato di essere all'oscuro delle direttive impartite dalla curatela e, in un altro caso, di essersi attenuto a tali istruzioni.

Doveva dunque escludersi che il minor volume di affari affidato all'appellante fosse stato causato dalla sua contestazione del rito ambrosiano e, comunque, il mandato generale alle liti non implicava l'obbligo di assegnare un quantitativo minimo di casi o la continuità nella relativa assegnazione.

Infine, la Corte distrettuale ha rilevato che in nessuna delle cause trattate dall'Avv. █████ erano state trattate questioni di particolare pregio, posto che oggetto di discussione era semplicemente la natura, privilegiata o meno, ex art. 2752 c.c., di alcune voci di credito oggetto di insinuazione tardiva.



In definitiva, l'appellante aveva omesso di sviluppare una puntuale critica in ordine agli errori in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'effettuare, per ciascuna delle cause cui si riferisce la domanda, la liquidazione delle somme di spettanza del difensore, fermo restando che, in ogni caso, era stata pattuita *ab initio* tra le parti una remunerazione parametrata ai minimi tariffari.

2. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano l'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] propone ricorso sulla base di cinque motivi.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ad Equitalia s.p.a., resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 345 cod. proc. civ. e 2709 cod. civ., nonché degli artt. 1173, 1175, 1176, 1374, 1375, 1703, 1704, 1710, 1711, 2230, 2233 cod. civ. e degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale – disattendendo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – avrebbe omesso di esaminare il mandato generale alle liti conferito dalla presidenza di [REDACTED] s.p.a. in favore del ricorrente, con atto notarile del 1995 ed il mandato alle liti conferito, con il medesimo atto, agli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] difensori [REDACTED] s.p.a. nel presente giudizio, che si troverebbero in una posizione opposta ed inconciliabile con quella del ricorrente. Tale mandato alle liti non si sarebbe, peraltro, estinto dal momento che l'Avv. [REDACTED] non aveva rinunciato al mandato.

Con la medesima censura, il ricorrente deduce che le cause in relazione alle quali aveva chiesto il compenso erano cinque "cause pilota", contenenti elementi di novità, con rilevanti implicazioni di carattere economico per [REDACTED] s.p.a. Sotto tale profilo, l'esame del



mandato generale avrebbe consentito di accertare le reciproche obbligazioni poste a carico delle parti, ai fini della liquidazione del compenso, considerato che il ricorrente avrebbe adempiuto con correttezza e buona fede

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 345 cod. proc. civ. e 2709 cod. civ.; nonché degli artt. 1175, 1375, 2043 cod. civ. e degli artt. 17, 33, 34, 41 del d. lgs. n. 112/1999 e dell'art. 101 R.G. 267/1942 poiché, disattendendo il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare la prassi del c.d. "rito ambrosiano", ritenendola irrilevante rispetto all'oggetto del giudizio. Viceversa, il ricorrente sostiene che detta prassi, unitamente al mandato a lui conferito, costituisca la *causa petendi* dell'azione promossa, anche ai fini della fondatezza della richiesta risarcitoria per i danni da illecito contrattuale ed extracontrattuale.

3. Con il terzo motivo, si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di circostanze di fatto decisive per il giudizio in violazione e la falsa applicazione degli artt. 75, 82 83, 165, 166 e 182 cod. proc. civ., poiché – esaminando il terzo motivo d'appello inerente alla regolarità della costituzione in giudizio della società appellata – la Corte distrettuale ha ritenuto non fondata la contestazione di 'patrocinio infedele' sollevata dall'avvocato, omettendo di valorizzare il mandato generale alle liti con cui █████ s.p.a. si era costituita in giudizio, nonché la prassi del c.d. 'rito ambrosiano'.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo



e la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., con riferimento alla condanna alle spese di lite nel giudizio d'appello, nonostante il ricorrente avesse svolto correttamente il mandato conferito dalla società e nonostante il vizio di rappresentanza sostanziale e processuale, che aveva dedotto nel presente giudizio con i motivi precedenti.

5. Con il quinto motivo ed in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 189, 345 cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il motivo d'appello con il quale il ricorrente aveva contestato l'omessa pronuncia del Tribunale in relazione alla domanda di accertamento della regolare costituzione della società convenuta, sull'errato presupposto che la domanda non sarebbe stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e sarebbe stata, pertanto, implicitamente abbandonata. Il ricorrente contesta la correttezza della pronuncia di inammissibilità del motivo, poiché dagli atti di causa non risulterebbe alcuna rinuncia della domanda.

6. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

6.1. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è precluso, ai sensi dell'art. 348-ter, quinto comma, del codice di rito.

Premesso che tale vizio può profilarsi con riferimento alle domande ed alle eccezioni proposte dalle parti (tra le tante Cass. n. 28308/2017) e non può avere ad oggetto questioni di natura processuale, la Corte d'appello ha esaminato e ritenuto valida la costituzione in giudizio di [REDACTED] s.p.a., a mezzo dei difensori Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] sulla base della stessa procura generale conferita all'Avv. [REDACTED]

Deve essere, però, precisato che il giudice deve esaminare d'ufficio la regolare costituzione delle parti ed i vizi di rappresentanza



processuale, ai sensi dell'art.182 c.p.c., indipendentemente dalle deduzioni o eccezioni delle parti, ragione per la quale non è corretta l'affermazione della Corte d'appello, che ha rilevato l'inammissibilità del motivo di gravame perché non riproposto in sede di precisazione delle conclusioni.

A questa considerazione va aggiunto che, sebbene la questione non fosse stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, non poteva dedursi che fosse stata rinunciata, dovendosi valutare il comportamento complessivo delle parti (così l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte: v. Cass. n.17582/2017; Cass. n. 723/2021; Cass. n. 12756/2024).

Nel caso di specie, la Corte d'appello, pur avendo rilevato un profilo, evidentemente errato, di inammissibilità del motivo, lo ha esaminato ugualmente nel merito con motivazione pienamente condivisibile, affermando che non sussisteva alcun conflitto tra le posizioni degli Avvocati [REDACTED] s.p.a. e quella dell'Avv. [REDACTED]

È stato correttamente affermato che il presente giudizio ha ad oggetto non la legittimità del cosiddetto "rito ambrosiano" ma il pagamento delle prestazioni professionali rese dall'Avv. [REDACTED] in favore della società ed il risarcimento dei danni che egli assume di avere subito per il mancato conferimento di ulteriori incarichi da [REDACTED] s.p.a., dopo il suo rifiuto di uniformarsi a una prassi concordata in sede fallimentare tra funzionari della società e le curatele, da lui ritenuta in contrasto con l'interesse pubblico.

La Corte d'appello ha spiegato che non aveva rilevanza, nell'ambito del giudizio di pagamento per compensi professionali, l'ipotesi del c.d. "patrocinio infedele" dei difensori [REDACTED] s.p.a., perché la *causa petendi* ed il *petitum* del presente giudizio erano la richiesta di



pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in favore della società e non certo la legittimità del c.d. "rito ambrosiano".

Conseguentemente, in relazione alle pretese dell'Avv. [REDACTED] i difensori legittimamente avevano assunto la rappresentanza processuale di [REDACTED] s.p.a.

La Corte d'appello ha ravvisato, inoltre, la totale carenza di interesse dell'Avv. [REDACTED] a far valere nel presente giudizio, l'illegittimità del rito ambrosiano, oltretutto senza aver previamente provveduto all'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che tale prassi avrebbero introdotto.

6.2. Quanto all'entità della liquidazione, le doglianze si limitano a contestare la valutazione della Corte d'appello, che ha indicato i criteri seguiti per la determinazione del compenso.

La Corte d'appello ha applicato, *ratione temporis*, il D.M. 127/2004 ed ha tenuto conto dei parametri di cui agli artt. 4 e 5 del citato decreto, ovvero dei vantaggi conseguiti, del valore della controversia, della natura seriale delle questioni trattate, e, soprattutto del contenuto dell'accordo negoziale, con il quale era stato stabilito che i compensi dovevano computarsi secondo i minimi tariffari.

I motivi di ricorso, con esposizione confusa e frammentaria, censurano tale valutazione, insistendo sui profili di novità delle questioni affrontate nelle cause pilota, sul vantaggio derivante [REDACTED] s.p.a. e sui risvolti sul contenzioso, investendo questa Corte dell'esame del merito di tali questioni, dimenticando che il giudizio di legittimità non ha la funzione di un terzo grado di merito.

6.3. Quanto al risarcimento del danno derivante dall'omesso conferimento di ulteriori incarichi per il rifiuto del ricorrente di adeguarsi al c.d rito ambrosiano, la Corte d'appello ha accertato che in un procedimento l'Avv. [REDACTED] aveva dichiarato di essere all'oscuro



delle direttive impartite dalla curatela e, in un altro caso, di essersi attenuto a tali istruzioni.

La Corte d'appello, sulla base di tali accertamenti, ha escluso in radice che il minor volume di affari affidato all'appellante fosse stato causato dalla sua contestazione del rito ambrosiano e, in ogni caso, ha ritenuto dirimente la circostanza che il mandato generale alle liti non implicava l'obbligo di assegnare un quantitativo minimo di casi o la continuità nella relativa assegnazione.

In definitiva, secondo l'apprezzamento della Corte d'appello, incensurabile in sede di legittimità, neanche in ipotesi di mancato adeguamento alla prassi del rito ambrosiano, vi sarebbe stata alcuna incidenza in ordine al mancato conferimento di ulteriori incarichi, in assenza di uno specifico obbligo contrattuale.

Si tratta – come agevolmente si comprende – di una valutazione di merito adeguatamente motivata e non implausibile, per cui le censure del ricorso finiscono col mascherare, in modo indiretto, un tentativo di ottenere in questa sede una non consentita rivalutazione in fatto dell'intera vicenda.

6.4. In presenza di una valida costituzione della società, è corretta, infine, la regolamentazione delle spese di lite da parte della Corte d'appello, che ha fatto doverosa applicazione del principio di soccombenza.

7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a



quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

